

COMMISSIONE NAZIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA

**NORME PER LO SVOLGIMENTO L'ATTIVITA' DEGLI
ADDETTI SERVIZI TECNICI IN CORSA**

(Approvate dal **Consiglio Federale** nella riunione del **28 giugno 2013**)

PREMESSA

Il Consiglio Federale del 28 giugno 2013, nell'esaminare la norma che segue, relativa all'obbligo del corso di abilitazione per gli autisti, ha deliberato e ribadito che tale obbligo per il momento, nel rispetto del regolamento UCI, vale unicamente per le gare WT WORLD TOUR.

E' evidente che al fine di elevare gli standard di sicurezza, i Comitati Regionali hanno la facoltà di adottare la normativa liberamente.

L'auspicio è che, anche se con gradualità, gli autisti conseguano l'abilitazione in un'ottica di maggiore sicurezza.

Art. 1 – ADDETTI SERVIZI TECNICI IN CORSA (A.S.T.C.)

Gli abilitati come Addetti dei Servizi Tecnici in Corsa della F.C.I., sono tenuti a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento Tecnico dell'Attività Agonistica, e in osservanza delle disposizioni di carattere comportamentale ed amministrativo prescritte dalle seguenti normative.

La Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza (C.N.D.C.S.) è la struttura di riferimento, la quale si avvale della collaborazione delle Commissioni Regionali dei Direttori di Corsa e Sicurezza (C.R.D.C.S.) per la gestione, la verifica, l'organizzazione e lo sviluppo della loro attività.

Art. 2 - LIVELLI DI ABILITAZIONE

Per lo svolgimento delle attività A.S.T.C. nelle gare ciclistiche della Federazione Ciclistica Italiana, è previsto un livello di abilitazione relativo alle seguenti funzioni: autista tesserato FCI è colui che svolge la funzione di conducente di automezzi tecnici al seguito della gara tipo: auto inizio e fine gara ciclistica, direzione corsa, giuria, auto del medico, vettura neutra (cambio ruote), radio informazione, invitati o sponsor, organizzazione, stampa, ispettore di percorso e tutti gli automezzi tecnici ammessi in gara.

Art. 3 – COMPITI E RESPONSABILITA'

L'abilitato/i a funzione di A.S.T.C., sono i soggetti adibiti allo svolgimento delle funzioni di autisti nelle corse su strada. La tessera viene rilasciata tramite corsi specifici organizzati dalla FCI tramite le Commissioni Regionali dei Direttori di Corsa e Sicurezza (C.R.D.C.S.).

L'abilitato/i a funzione di A.S.T.C., tesserati alla FCI come operatori dei servizi tecnici in corsa, sono soggetti subordinati in gara al Direttore di Corsa e al Collegio di Giuria.

Art. 4 – RUOLO E COMPORTAMENTO

Il ruolo degli operatori A.S.T.C., assume una certa importanza nello svolgimento di qualsiasi manifestazione ciclistica, sia che si tratti di corsa iscritta nel calendario regionale, sia in quello

nazionale ed internazionale.

L'A.S.T.C., nell'atto di accettare l'incarico proposto dalla società organizzatrice, deve valutare con attenzione che sussistano le condizioni per potere svolgere bene il proprio compito, con la giusta autonomia professionale, e tutelare gli interessi dell'organizzatore con l'osservanza puntuale delle norme in materia dettate sia dalle pubbliche autorità che dagli organi sportivi presenti in gara.

Per prevenire le difficoltà, occorre stabilire ogni possibile contatto professionale ed umano ancora prima dell'inizio della competizione, partecipando alla riunione preliminare alla corsa indetta dal Direttore di Corsa Regionale.

Art. 5 - CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'

Per conseguire l'idoneità ad A.S.T.C., i candidati devono partecipare ai rispettivi corsi di abilitazione e superare l'esame finale.

Per le modalità di partecipazione ai corsi e di svolgimento degli stessi, si rimanda all'apposita normativa emanata dal Settore Formazione Nazionale di cui in allegato.

Art. 6 - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' mod. 22/04/2024

L'esercizio dell'attività di A.S.T.C. è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) - iscrizione nell'Elenco degli A.S.T.C.;
- b) - possesso della tessera F.C.I. per l'anno in corso.

Possono altresì svolgere le funzioni di operatori A.S.T.C. come indicato al Capitolo 1 art. 2, anche se hanno già superato i 70 anni di età (modificato nel C.F. del 22.10.2020), gli abilitati come D.C., i Giudici di gara, le Motostaffette tesserate e i D.S., senza effettuare il corso formativo.

Inoltre, possono essere iscritti nell'elenco e svolgere la funzione di ASTC, previa richiesta di regolare tessera specifica, anche gli atleti Professionisti (ed eventualmente Donne Elite) a seguito di obbligatorietà alla formazione **triennale** terminata l'attività agonistica a condizione che abbiano sostenuto il corso di formazione obbligatorio a loro riservato durante l'attività (dall'anno 2015).

Nei corsi di formazione **triennali** obbligatori per i professionisti (dal 2015, ed eventualmente Donne Elite se istituita) devono essere previste almeno 2 ore didattiche riguardanti i regolamenti FCI/UCI. Tutte le figure sopra indicate devono avere il requisito indicato al punto 2 (requisiti per l'ammissione) dell'allegato alle norme e formulare regolare richiesta alla C.N.D.C.S., d'inserimento nell'Elenco degli operatori A.S.T.C., staccando la relativa tessera.

Art. 7 - TESSERAMENTO ANNUALE A.S.T.C. (mod. 22/04/2024)

Il rinnovo annuale della tessera di operatore A.S.T.C. è obbligatorio, per chi svolge attività, tranne che per i soggetti in aspettativa o in situazione d'incompatibilità secondo quanto previsto dallo Statuto Federale, oltre a seguire quanto indicato per l'attività Multifunzione.

Il rilascio della tessera, fatto salvo il rispetto della presente normativa, è delegato dalla C.N.D.C.S. ai C.R. o C.P. di appartenenza.

Per il rinnovo della tessera, i C.R. o C.P. dovranno preventivamente verificare che:

- il soggetto risulti iscritto nell'Elenco degli A.S.T.C.;
- sia stata versata la quota annuale stabilita dal C.F.;
- il soggetto abbia partecipato ai corsi di aggiornamento **triennali**;

Il tesseramento come operatori A.S.T.C. avviene per tramite di una Società affiliata.

Art. 8 - DOVERI

L'A.S.T.C., per la tutela dell'immagine della propria categoria e per il rispetto dell'etica professionale, ha il dovere di:

- a) tenersi aggiornato su regolamenti, normative e disposizioni emanate dagli Organi Federali;
- b) rinnovare annualmente la tessera per chi svolge attività;
- c) concordare con il Direttore di Corsa o il Collegio di Giuria, in funzione del tipo di gara, la posizione iniziale di partenza e successivamente in corsa;
- d) accettare compiti compatibili con l'esperienza e l'abilità del conducente;
- e) avere un apparato radio montato in auto;
- f) indossare indumenti decorosi e dove possibile la divisa della Società di appartenenza.

Art. 9 - DIRITTI

Gli A.S.T.C. hanno il diritto di:

- a) accettare l'incarico senza condizionamento della propria volontà e autonomia professionale;
- b) ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico;
- c) avanzare proposte alla C.N.D.C.S. tramite la C.R.D.C.S.;
- e) essere partecipi nella gestione della categoria;
- f) godere di una adeguata copertura assicurativa;

Art. 10 - TENUTA E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI (mod. nel C.F. del 29/11/20)

La tenuta dell'elenco degli A.S.T.C. è onere del Settore Formazione Nazionale che al termine dei corsi di aggiornamento o formazione, provvederà all'inserimento dei nuovi dati.

L'abilitazione decade nel caso in cui il soggetto interessato ha subito la revoca o il non rinnovo della patente di guida.

Copia dell'elenco regionale, suddiviso per province, dovrà essere a disposizione, dei singoli Comitati Provinciali, affinché lo stesso possa essere di supporto alle società che, per le proprie gare, intendono avvalersi degli A.S.T.C. abilitati.

Art. 11 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Per eventuali negligenze o comportamenti lesivi dell'etica sportiva e professionale, gli A.S.T.C. sono soggetti alla competenza e all'intervento degli organi di disciplina della FCI, secondo il Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale.

Art. 12 - ACCERTAMENTI SANITARI

È necessaria l'idoneità fisico sanitaria ai sensi degli art. 119 e 126 del Codice della Strada (accertamenti per il rinnovo della Patente di Guida).

Art. 13 – LIMITE TESSERAMENTO (modificato nel C.F. del 29/11/2019)

Il limite massimo per il tesseramento degli A.S.T.C. è fissato a 75 anni. L'attività termina alla fine della stagione agonistica nell'anno solare di compimento dei 75 anni.

Art. 14 – LIMITAZIONI PER A.S.T.C. NEO-ABILITATI

(Articolo abrogato)

Roma, 22 aprile 2024

LA PARTE FORMATIVA E' PUBBLICATA SUL SITO FEDERALE DIRETTORI DI CORSA